



**Newsletter n. 31/2026 della Giustizia amministrativa
a cura dell'Ufficio del massimario**

Indice

Corte di giustizia dell'Unione europea

1. Corte giust. UE, sez. V, 16 luglio 2026, C-424/24 e C-425/24 - *ZD, MI contro FIGC, CONI*, la Corte di giustizia UE su sanzioni disciplinari sportive e limiti di tutela giurisdizionale;
2. Corte giust. UE, grande sezione, 14 luglio 2026, C-474/24 - *AR, YT, DI, RN*, la pubblicazione *online* del nome degli atleti professionisti che hanno violato le norme *antidoping* può essere compatibile con il diritto dell'Unione;
3. Corte giust. UE, sez. II, 9 luglio 2026, C-788/24 – *Anne Frank Fonds*, diritto d'autore nell'Unione e blocchi geografici: un'opera divenuta di dominio pubblico può essere messa *online* gratuitamente in uno Stato membro anche se rimane protetta in un altro Stato membro;
4. Corte giust. UE, sez. V, 9 luglio 2026, C-428/23 – *ROGON GmbH & Co. KG*, il regolamento della Federazione calcistica tedesca (DFB) relativo all'attività degli agenti dei calciatori potrebbe rientrare in un'eccezione al divieto di intese anticoncorrenziali.

Corte costituzionale

5. Corte cost., 14 luglio 2026, n. 125, trattenimento in servizio del dipendente dell'amministrazione scolastica e adeguamento alla speranza di vita dei requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia;
6. Corte cost., 13 luglio 2026, n. 123, confisca transnazionale: sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate in relazione alla sua applicabilità con sentenza di patteggiamento.

Corte di cassazione

7. Cass. pen., sez. VI, 15 luglio 2026, n. 26578, al fine di individuare la legittimazione passiva del responsabile civile per i danni da reato cagionati da un appartenente all'Arma dei carabinieri, deve farsi riferimento all'ambito funzionale nel quale il predetto ha commesso il fatto, e non al mero inquadramento organico.

Consiglio di Stato, Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana e Tribunali amministrativi regionali

8. Cons. Stato, Ad. plen., 31 luglio 2026, n. 7, il termine di novanta giorni previsto dalla legge per la demolizione del compendio abusivo si sospende con provvedimento (misura cautelare o sentenza di primo grado) favorevole al ricorrente e riprende a decorrere dopo il rigetto definitivo del gravame;
9. Cons. Stato, Ad. plen., 30 luglio 2026, n. 6, accreditamento sanitario e tetti di spesa: valida la clausola di salvaguardia, ma non per atti sopravvenuti o giudizi su annualità precedenti;
10. Cons. Stato, sez. II, 16 luglio 2026, n. 5766, rideterminazione del canone per l'occupazione *sine titulo* dell'alloggio di servizio dei militari: natura giuridica e limiti di tutela;
11. Cons. Stato, sez. VI, 14 luglio 2026, n. 5627, credito d'imposta per ricerca e sviluppo e irretroattività dei criteri del "manuale di Frascati";
12. Cons. Stato, sez. II, 6 luglio 2026, n. 5387, presupposti e rilevanza dell'interesse morale o risarcitorio alla decisione del ricorso;

13. Cons. Stato, sez. II, 6 luglio 2026, n. 5385, attività sindacale e limiti alla libertà di espressione del militare;
14. Cons. Stato, sez. VI, 3 luglio 2026, n. 5338, alla Corte costituzionale la disciplina della determinazione dei costi e diritti amministrativi nel settore delle comunicazioni elettroniche;
15. T.a.r. per il Lazio, sez. V-bis, 10 luglio 2026, n. 12611, esame di idoneità per revisore legale: procedura di valutazione degli elaborati e motivazione;
16. T.a.r. per il Lazio, sez. III-ter, 10 luglio 2026, n. 12608, sulla giurisdizione in ordine alle controversie riguardanti le pretese restitutorie del GSE in materia di tariffe incentivanti;
17. T.a.r. per il Lazio, sez. III-ter, 10 luglio 2026, n. 12607, attività di controllo del GSE in materia di tariffe incentivanti: distinzione tra decadenza e autotutela;
18. T.a.r. per la Sicilia, Catania, sez. III, 10 luglio 2026, n. 2032, sulla distinzione tra subappalto e contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura;
19. T.a.r. per il Veneto, sez. III, 6 luglio 2026, n. 1511, accesso alla segnalazione che origina un'ispezione: contenuto conoscibile, identità del segnalante e regime *whistleblowing*.

Normativa e altre novità di interesse

20. Autorità nazionale anticorruzione, delibera n. 258 del 7 luglio 2026 – Indicazioni in merito al conferimento dell'incarico di componente dei collegi consultivi tecnici: gestione del conflitto di interessi e limiti al numero degli incarichi, in www.anticorruzione.it, sito istituzionale dell'ANAC (comunicato pubblicato in G.U., serie generale, n. 175 del 30 luglio 2026).

Corte di giustizia dell'Unione europea

(1)

La Corte di giustizia UE su sanzioni disciplinari sportive e limiti di tutela giurisdizionale.

Corte di giustizia dell'Unione europea, sezione V, 16 luglio 2026, cause riunite C-424/24 e C-425/24 – ZD, MI contro FIGC, CONI

Gli articoli 45 e 56 TFUE devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa nazionale, quale interpretata dai giudici nazionali competenti, che consente a un'associazione sportiva nazionale, tenuto conto dell'autonomia giuridica che il diritto interno le ha riconosciuto, di irrogare a dirigenti sportivi una sanzione consistente in un'inibizione temporanea a esercitare attività professionali rientranti nella competenza di tale associazione, a causa di false dichiarazioni finanziarie e contabili rese in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, a condizione che l'adozione delle disposizioni che consentono alla stessa associazione di irrogare una siffatta sanzione persegua uno o più obiettivi legittimi di interesse generale compatibili con il Trattato FUE, di natura non puramente economica, e che tali disposizioni rispettino il principio di proporzionalità. L'articolo 19, paragrafo 1, comma 2, TUE, in combinato disposto con l'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale, come interpretata dai giudici nazionali competenti – che circoscrive i poteri del giudice nazionale chiamato a controllare una sanzione irrogata da un'associazione sportiva nazionale, “una volta esauriti i gradi della giustizia sportiva nazionale”, a quello di concedere un risarcimento qualora ritenga che tale sanzione sia illegittima, escludendo i poteri consistenti, da un lato, nel concedere provvedimenti provvisori in attesa della futura decisione nel

merito e, dall'altro, nell'annullare detta sanzione nonché nel farne cessare gli effetti, a condizione che almeno l'organo appartenente a tale "giustizia sportiva nazionale" che statuisce in ultima istanza costituisca una "giurisdizione" ai sensi del diritto dell'Unione dotata delle necessarie garanzie di indipendenza e imparzialità, sia precostituito per legge per quanto concerne la sua esistenza, composizione e organizzazione, svolga un ruolo giurisdizionale, segua un procedimento che offra le garanzie necessarie, in particolare quelle relative al rispetto dei diritti della difesa nonché al rispetto del principio del contraddittorio, e sia in grado di esercitare, in via preliminare, un controllo giurisdizionale effettivo sulla stessa sanzione.

La presente sentenza è stata oggetto della News UM n. 79 del 31 luglio 2026.

(2)

La pubblicazione *online* del nome degli atleti professionisti che hanno violato le norme *antidoping* può essere compatibile con il diritto dell'Unione.

Corte di giustizia dell'Unione europea, grande sezione, 14 luglio 2026, C-474/24 - AR, YT, DI, RN

L'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), in combinato disposto con l'articolo 16, paragrafo 2, prima frase, TFUE deve essere interpretato nel senso che rientra nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione, nonché in quello di tale regolamento, un trattamento di dati personali consistente nel pubblicare, in applicazione di norme nazionali

antidoping, i nomi degli atleti sanzionati per una violazione di tali norme, la disciplina sportiva praticata da questi ultimi, la violazione di dette norme commessa, la sanzione inflitta ai suddetti atleti nonché l'inizio e la fine di tale sanzione.

L'articolo 9 del regolamento 2016/679 deve essere interpretato nel senso che: l'informazione secondo cui una determinata persona ha commesso una specifica violazione delle norme *antidoping* ed è interdetta dalla partecipazione a competizioni nazionali e internazionali per tale violazione, in linea di principio, non rientra nella nozione di «dati relativi alla salute», ai sensi del suddetto articolo 9. Diverso è invece il caso in cui tale informazione menzioni il nome o la categoria della sostanza o del metodo vietato oggetto di detta violazione e tale menzione, unitamente ad altre informazioni riguardanti detta persona, sia tale da rivelare, anche indirettamente, mediante un'operazione intellettuale di raffronto o di deduzione, informazioni sullo stato di salute fisica o mentale passato, presente o futuro di detta persona.

L'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e c), e l'articolo 6, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento 2016/679 devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa nazionale che impone agli organismi nazionali *antidoping* l'obbligo di pubblicare su *Internet* dati personali riguardanti tutti gli atleti sanzionati per violazione delle norme *antidoping*, quali il nome degli atleti interessati, la durata della squalifica loro comminata e i motivi di quest'ultima, ad eccezione degli atleti amatoriali, delle persone particolarmente vulnerabili e degli «informatori», a condizione che tale normativa consenta ai titolari del trattamento di procedere, al di fuori di tali eccezioni e prima di una siffatta pubblicazione, a un bilanciamento individuale degli interessi in gioco per garantire che detta pubblicazione sia effettuata in modo conforme a detto regolamento.

L'articolo 10 del regolamento 2016/679 deve essere interpretato nel senso che esso non si applica ai trattamenti di dati personali relativi alle violazioni previste da una normativa nazionale *antidoping* e alle sanzioni inflitte per tali violazioni in quanto, indipendentemente dalla qualificazione di dette

violazioni nel diritto interno, tali violazioni e sanzioni riguardano solo un gruppo particolare di persone, vale a dire gli atleti, alla stregua delle sanzioni disciplinari aventi lo scopo di garantire il rispetto, da parte dei membri di un gruppo, di norme di comportamento proprie di quest'ultimo.

L'articolo 77 del regolamento 2016/679 deve essere interpretato nel senso che un reclamo proposto sulla base di tale articolo e diretto ad impedire la pubblicazione su *Internet* di dati personali relativi alla violazione delle norme *antidoping* è ricevibile qualora sussistano, alla data di presentazione di tale reclamo presso l'autorità di controllo competente, indizi concreti che tale pubblicazione è imminente o avrà luogo in un futuro prossimo.

La Corte di giustizia precisa che, in linea di principio, gli Stati membri possono prevedere una pubblicazione su *Internet* del nome degli atleti professionisti che hanno violato le norme *antidoping*, della durata della squalifica loro irrogata e dei motivi di quest'ultima. Tuttavia, tale normativa deve rispettare il regolamento generale sulla protezione dei dati. Ne consegue, in particolare, che l'ente incaricato della pubblicazione deve poter effettuare un bilanciamento degli interessi in gioco prima della pubblicazione. Inoltre, la pubblicazione deve rispettare il principio di proporzionalità, segnatamente per quanto riguarda la sua durata. Peraltro, l'atleta interessato deve poter presentare un reclamo preventivo all'autorità per la protezione dei dati competente qualora vi siano indizi concreti che una pubblicazione che lo riguarda è imminente o avverrà in un prossimo futuro.

(3)

Diritto d'autore nell'Unione e blocchi geografici: un'opera divenuta di dominio pubblico può essere messa *online* gratuitamente in uno Stato membro anche se rimane protetta in un altro Stato membro.

Corte di giustizia dell'Unione europea, sezione II, 9 luglio 2026, C-788/24 – *Anne Frank Fonds*

L'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione, deve essere interpretato nel senso che un'opera divenuta di dominio pubblico in taluni Stati membri, ma ancora protetta dal diritto d'autore in un altro Stato membro, e pubblicata a titolo gratuito su un sito *Internet* contenente una misura di blocco geografico finalizzata a che l'accesso a tale sito sia bloccato per gli utenti di *Internet* che lo consultano a partire da tale Stato membro, non è oggetto di una «comunicazione al pubblico» nello Stato membro medesimo, ai sensi di tale disposizione, qualora tale misura di blocco sia «efficace», ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, di tale direttiva, in quanto è «all'avanguardia dell'evoluzione tecnologica», e ciò anche se tali utenti di *Internet* possono eluderla ricorrendo a una rete privata virtuale [*virtual private network* (VPN)] o a un servizio analogo.

L'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29 deve essere interpretato nel senso che la pubblicazione online di un'opera protetta solo in alcuni Stati membri, ove assistita da un geoblocco privo di effettiva efficacia ai sensi dell'art. 6, § 3, dir. 2001/29/CE, integra comunicazione al pubblico non autorizzata nello Stato di persistente tutela; di tale comunicazione risponde esclusivamente l'autore della pubblicazione, e non il fornitore del servizio VPN che ne abbia reso possibile l'elusione.

La Corte ha dichiarato che un'opera divenuta di dominio pubblico in taluni Stati membri può essere pubblicata a titolo gratuito su un sito *Internet* anche se rimane protetta dal diritto d'autore in un altro Stato membro. Ciò, tuttavia, a condizione che il sito contenga una misura di blocco geografico finalizzata a impedire l'accesso a tale sito per gli utenti di *Internet* che lo consultano da quest'ultimo Stato membro. Tale misura, se è all'avanguardia della tecnologica, può essere considerata efficace anche se può essere elusa da un VPN o da un servizio analogo.

Il regolamento della Federazione calcistica tedesca (DFB) relativo all'attività degli agenti dei calciatori potrebbe rientrare in un'eccezione al divieto di intese.

Corte di giustizia dell'Unione europea, sezione V, 9 luglio 2026, C-428/23 – *ROGON GmbH & Co. KG*

L'articolo 101, paragrafo 1, TFUE deve essere interpretato nel senso che l'eccezione all'applicazione di tale disposizione alle restrizioni di concorrenza volte al perseguimento di un obiettivo legittimo di interesse generale, come delineata dalla Corte nelle sentenze del 19 febbraio 2002, *Wouters e a.* (C-309/99, EU:C:2002:98), nonché del 18 luglio 2006, *Meca-Medina e Majcen/Commissione* (C-519/04 P, EU:C:2006:492), può applicarsi a una regolamentazione adottata da una federazione sportiva che, pur rivolgendosi ai propri membri, disciplina il ricorso ai servizi di imprese terze non appartenenti a tale federazione purché tale regolamentazione:

- sia stata adottata da detta federazione che ha agito, a tal fine, come un'impresa o un'associazione di imprese, e possa pregiudicare il commercio tra gli Stati membri;
- non possa essere qualificata come accordo tra imprese o decisione di associazione di imprese che ha per oggetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza, e
- persegua uno o più obiettivi legittimi di interesse generale privi, di per sé, di carattere anticoncorrenziale, e sia proporzionata al perseguimento di tale obiettivo o di tali obiettivi, il che implica, in primo luogo, che sia idonea a garantire la loro realizzazione; in secondo luogo, che non ecceda quanto necessario, nel senso che nessuna misura meno restrittiva consentirebbe di conseguire in modo altrettanto efficace detto obiettivo o detti obiettivi e, in terzo luogo, che non produca effetti sulla concorrenza che sarebbero sproporzionati in considerazione dell'interesse generale che rappresenta la realizzazione dello stesso obiettivo o degli stessi obiettivi, segnatamente eliminando ogni concorrenza.

L'articolo 101, paragrafo 1, TFUE deve essere interpretato nel senso che, al fine di determinare se l'eccezione prevista dalle sentenze del 19 febbraio 2002, *Wouters e a.* (C-309/99, EU:C:2002:98), nonché del 18 luglio 2006, *Meca-Medina e Majcen/Commissione* (C-519/04 P, EU:C:2006:492), sia applicabile, le relative condizioni non devono essere necessariamente valutate in relazione a ciascuna delle disposizioni della regolamentazione in questione, ma in relazione a un insieme di disposizioni che perseguono un obiettivo distinto o producono un effetto distinto.

Corte costituzionale

(5)

Trattenimento in servizio del dipendente dell'amministrazione scolastica e adeguamento alla speranza di vita dei requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia.

Corte costituzionale, 14 luglio 2026, n. 125 – Pres. Amoroso, Red. Luciani

È incostituzionale l'art. 509, comma 3, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado), nella parte in cui, nel prevedere che «[i]l personale, che, al compimento del sessantacinquesimo anno di età, non abbia raggiunto il numero di anni richiesto per ottenere il minimo della pensione, può essere trattenuto in servizio fino al conseguimento di tale anzianità minima», stabilisce che il rapporto di lavoro possa continuare «non oltre il settantesimo anno di età» e non, invece, «non oltre il settantesimo anno di età o la diversa maggiore età individuata tenendo conto dell'adeguamento agli incrementi della speranza di vita dei requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia»; infatti, il legislatore non può fissare una soglia anagrafica massima per il trattenimento in servizio che sia avulsa dal momento in cui il dipendente maturerà l'anzianità

contributiva e anagrafica minima richiesta per il diritto alla pensione di vecchiaia.

La Corte, nel richiamare la propria giurisprudenza sui presupposti necessari perché maturi il diritto del dipendente pubblico a essere trattenuto in servizio oltre il limite ordinamentale previsto per le varie amministrazioni, ha chiarito che il legislatore non può fissare una soglia anagrafica massima per il trattenimento in servizio che sia avulsa dal momento in cui il dipendente maturerà l'anzianità contributiva e anagrafica minima richiesta per il diritto alla pensione di vecchiaia. Costituendo il trattenimento un'eccezione rispetto alla regola del collocamento a riposo al raggiungimento del limite di età ordinamentale, finalizzata a tutelare l'interesse del lavoratore a conseguire la pensione di vecchiaia, la fissazione di una soglia anagrafica massima per il trattenimento in servizio che non sia correlata al progressivo adeguamento agli incrementi della speranza di vita dei requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia, appresta infatti un rimedio potenzialmente inidoneo a conseguire lo scopo e, tradendo la stessa *ratio legis*, evidenzia l'irragionevolezza intrinseca della norma.

(6)

Confisca transnazionale: sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate in relazione alla sua applicabilità con sentenza di patteggiamento.

Corte costituzionale, 13 luglio 2026, n. 123 – Pres. Amoroso, Red. Luciani

Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 11 della legge 16 marzo 2006, n. 146 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001), sollevate, in riferimento agli artt. 25, secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all'art. 7 della Convenzione europea dei

diritti dell'uomo, dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale ordinario di Arezzo, in funzione di giudice dell'esecuzione.

Le ordinanze di rimessione avevano prospettato il dubbio che tale disposizione contrastasse con gli articoli 25, secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all'articolo 7 della CEDU (Convenzione europea dei diritti dell'uomo), nella parte in cui prevede l'applicazione della confisca per equivalente con la sentenza di condanna «e non anche a seguito di sentenza di applicazione pena su richiesta delle parti *ex art. 444 e seg. c.p.p.*».

La Corte costituzionale non ha esaminato il merito delle questioni, dichiarandole inammissibili per difetto di chiarezza del *petitum*: la motivazione del rimettente in ordine alla non manifesta infondatezza delle questioni è infatti calibrata sul dubbio che la confisca per equivalente di cui all'articolo 11 della legge numero 146 del 2006 possa essere disposta anche in sede di sentenza di patteggiamento; nel *petitum*, al contrario, il dubbio di legittimità costituzionale investe tale articolo «nella parte in cui dispone l'applicazione della confisca [...] con la sentenza di condanna e non anche a seguito di sentenza di applicazione pena su richiesta delle parti *ex artt. 444 e seg. c.p.p.*».

La Corte ha inoltre rilevato un ulteriore profilo di inammissibilità, riguardante l'esaurimento, in virtù del giudicato formatosi, dei rapporti dedotti nei giudizi a *quibus*: il rimettente è giudice dell'esecuzione che, in sede di richiesta di revoca della confisca, solleva questioni di legittimità costituzionale di una norma che è stata già applicata, in via definitiva, nel giudizio di cognizione, né ricorrono ipotesi di illegittimità della pena che siano suscettibili di determinare una «flessione dell'intangibilità del giudicato» (sulla quale si vedano le sentenze n. 208 del 2024, n. 147 del 2021 e n. 210 del 2013).

Corte di cassazione

(7)

Al fine di individuare la legittimazione passiva del responsabile civile per i danni da reato cagionati da un appartenente all'Arma dei carabinieri, deve farsi riferimento all'ambito funzionale nel quale il predetto ha commesso il fatto, e non al mero inquadramento organico.

Corte di cassazione, sezione VI penale, 15 luglio 2026, n. 26578 – Pres. De Amicis, Est. Di Geronimo

In applicazione dei principi generali in tema di responsabilità civile da reato, come delineati dall'art. 185, comma 2, c.p. – in base al quale è tenuto al risarcimento del danno il soggetto che, a norma delle leggi civili, deve rispondere per il fatto dell'imputato – il responsabile civile deve essere individuato nell'ente, in nome e per conto del quale l'agente agiva, tenendo conto dell'ambito specifico delle funzioni che hanno fornito l'occasione necessaria per il compimento delle condotte illecite produttive del danno.

Ne consegue che gli ufficiali di polizia giudiziaria, allorché esercitino le relative funzioni – quale, per esempio, l'esecuzione di un sequestro penale – operano quali organi dell'amministrazione della giustizia, senza che rilevi, ai fini dell'individuazione della parte passivamente legittimata quale responsabile civile, l'appartenenza dei predetti ad un corpo funzionalmente alle dipendenze di altra amministrazione (nel caso di specie, il Ministero della difesa, per un fatto illecito commesso da un maresciallo dell'Arma dei carabinieri).

Tale amministrazione non può essere chiamata a rispondere del danno asseritamente patito dai terzi (quale, per esempio, il proprietario delle cose sequestrate, che si duole dell'illegittimità del provvedimento).

Non può, inoltre, trovare applicazione la disciplina dettata per la responsabilità civile dei magistrati dalla legge 13 aprile 1988, n. 117 – nella parte in cui, in base ad una norma speciale, attribuisce la legittimazione passiva alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – in quanto, a parte le ipotesi espressamente disciplinate dalla legge, trovano applicazione le regole

generalmente, in base alle quali il responsabile civile per il danno cagionato dalla condotta dell'imputato, *ex art. 185 c.p.*, deve essere individuato in capo al Ministero nell'ambito della cui organizzazione l'agente ha commesso il fatto. La Corte ha altresì chiarito che il principio di cui all'art. 1, comma 1, della legge 13 aprile 1988, n. 117, che estende le previsioni dettate in tema di responsabilità civile dei magistrati agli "estranei che partecipano all'esercizio della funzione giudiziaria", si riferisce solo a coloro che esercitano funzioni giudiziarie, sia inquirenti che giudicanti, in senso tipico, pur non essendo parte dell'ordine giudiziario, come nel caso dei giudici onorari o componenti non togati delle corti di assise. Ne consegue che tra detti "estranei" non rientra l'appartenente alla polizia giudiziaria, il quale non esercita una funzione giudiziaria nel senso innanzi evidenziato, pur svolgendo un'attività di supporto ad essa.

Consiglio di Stato, Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana e Tribunali amministrativi regionali

(8)

Il termine di novanta giorni previsto dalla legge per la demolizione del compendio abusivo si sospende con provvedimento (misura cautelare o sentenza di primo grado) favorevole al ricorrente e riprende a decorrere dopo il rigetto definitivo del gravame.

Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, 31 luglio 2026, n. 7 – Pres. Maruotti, Est. Tarantino

Il termine di novanta giorni, fissato dall'articolo 31, comma 3, del d.P.R. n. 380 del 2001 è sospeso dalla pronuncia cautelare o dalla sentenza di primo grado del giudice amministrativo favorevole al ricorrente e riprende a

decorrere a seguito della comunicazione di un provvedimento giurisdizionale di segno contrario, fatta salva la verifica in concreto della esigibilità dell'esecuzione da parte dell'interessato nel tempo residuo e la sua possibilità di chiedere all'Amministrazione l'accertamento di conformità o la fissazione di un ulteriore congruo termine per ottemperare all'ordine.

La presente sentenza sarà oggetto di apposita News da parte dell'Ufficio del massimario.

(9)

Accreditamento sanitario e tetti di spesa: valida la clausola di salvaguardia, ma non per atti sopravvenuti o giudizi su annualità precedenti.

Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, 30 luglio 2026, n. 6 – Pres. Maruotti, Est. Lamberti

La clausola di salvaguardia – inserita in un accordo annuale stipulato ai sensi dell'art. 8-*quinquies* del decreto legislativo n. 502 del 1992 tra una struttura sanitaria privata accreditata e una Azienda sanitaria locale – è valida e produce l'effetto preclusivo dell'impugnazione degli atti regionali e aziendali di determinazione e di riparto dei tetti di spesa e delle tariffe che siano noti o conoscibili al momento della sua sottoscrizione, e non riguarda gli atti sopravvenuti riferibili alla medesima annualità, né i giudizi pendenti che abbiano per oggetto gli atti emanati dopo la sottoscrizione di un accordo relativo ad un'annualità precedente.

Identico principio hanno affermato le coeve sentenze 30 luglio 2026, nn. 4 e 5.

La presente sentenza è stata oggetto della News UM n. 82 del 30 luglio 2026.

(10)

Rideterminazione del canone per l'occupazione *sine titulo* dell'alloggio di servizio dei militari: natura giuridica e limiti di tutela.

Consiglio di Stato, sezione II, 16 luglio 2026, n. 5766 – Pres. Poli, Est. Filippini

Il provvedimento con cui l'amministrazione militare ridetermina il canone dovuto dall'occupante senza titolo di un alloggio di servizio costituisce esercizio di un potere autoritativo, incidendo su una concessione amministrativa di diritto pubblico e non su un contratto di locazione, sì da radicare in capo all'interessato una posizione di interesse legittimo, con conseguente giurisdizione del giudice amministrativo e applicabilità del termine di decadenza per la proposizione del ricorso.

È inammissibile, in quanto volto alla tutela di un interesse illegittimo, il ricorso con cui l'occupante senza titolo di un alloggio di servizio militare contesti il procedimento di rideterminazione del canone al solo fine di conservare la disponibilità del bene occupato *sine titulo*.

(11)

Credito d'imposta per ricerca e sviluppo e irretroattività dei criteri del "manuale di Frascati".

Consiglio di Stato, sezione VI, 14 luglio 2026, n. 5627 - Pres. Barra Caracciolo, Est. Ponte

È illegittimo il diniego di certificazione del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo fondato sull'applicazione retroattiva dei più restrittivi criteri di qualificazione delle attività ammissibili enunciati dal manuale di Frascati (edizione 2015), recepiti nell'ordinamento nazionale, con portata innovativa e non interpretativa, dall'art. 1, comma 200, della legge n. 160 del

2019; in applicazione del principio *tempus regit actum*, la spettanza del beneficio riferita a periodi d'imposta anteriori al 2020 deve infatti essere valutata esclusivamente alla luce del quadro normativo vigente *ratione temporis*, costituito dall'art. 3, commi 4 e 5, del decreto-legge n. 145 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 9 del 2014, e dal decreto del Ministro dello sviluppo economico del 27 maggio 2015, che non richiedono la sussistenza congiunta dei criteri di novità, creatività, incertezza, sistematicità e trasferibilità/riproducibilità propri del predetto manuale (nella specie, in relazione al diniego di certificazione opposto dal Ministero delle imprese e del *made in Italy* e dall'Agenzia delle entrate).

(12)

Presupposti e rilevanza dell'interesse morale o risarcitorio alla decisione del ricorso.

Consiglio di Stato, sezione II, 6 luglio 2026, n. 5387 – Pres. Poli, Est. Menichelli

In presenza di una causa di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso - individuata esplicitamente dal giudice e sottoposta al contraddittorio delle parti - quale la cessazione dal servizio permanente del carabiniere in relazione all'impugnazione di una scheda valutativa, il ricorrente, pena la relativa declaratoria di improcedibilità, deve espressamente dichiarare la permanenza dell'interesse morale o risarcitorio *ex art. 34 c.p.a.*, che non è rilevabile d'ufficio e non è evincibile dal generico rinvio ai propri scritti difensivi.

(13)

Attività sindacale e limiti alla libertà di espressione del militare.

Consiglio di Stato, sezione II, 6 luglio 2026, n. 5385 - Pres. Poli, Est. Menichelli

La libertà di espressione riconosciuta ai dirigenti delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari non determina una deroga ai doveri derivanti dallo *status* di militare, dal giuramento prestato e dal rapporto gerarchico. Ne consegue che il militare – che spendendo la qualità di rappresentante sindacale renda pubbliche dichiarazioni concernenti il servizio del reparto, la sua efficienza, l'organizzazione ed aspetti legati a profili logistico-operativi, trattando materie estranee agli ambiti di competenza attribuiti dalla legge alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari – è assoggettabile a responsabilità disciplinare, senza che l'esercizio dell'attività sindacale possa assumere efficacia scriminante.

(14)

Alla Corte costituzionale la disciplina della determinazione dei costi e diritti amministrativi nel settore delle comunicazioni elettroniche.

Consiglio di Stato, sezione VI, ordinanza 3 luglio 2026, n. 5338 – Pres. Montedoro, Est. Ponte

È rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34 (in materia di “diritti amministrativi”) del d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259, in combinato disposto con l'art. 1 (“diritti amministrativi”) All. 10 al medesimo testo di legge, per violazione degli artt. 11, 117 Cost., 288, 291 TFUE, nonché degli artt. 3 e 97 Cost., nonché artt. 20 e 21 CDFUE, art. 106 TFUE.

La presente ordinanza è stata oggetto della News UM n. 76 del 29 luglio 2026.

(15)

Esame di idoneità per revisore legale: procedura di valutazione degli elaborati e motivazione.

T.a.r. per il Lazio, sezione V-bis, 10 luglio 2026, n. 12611 – Pres. Rizzetto, Est. Mattei

Con riguardo all'esame di idoneità professionale per l'abilitazione all'esercizio della revisione legale, disciplinato dal decreto del Ministero della giustizia 19 gennaio 2016, n. 63 e dal relativo bando, è legittima la scelta della commissione esaminatrice di non procedere alla correzione delle prove scritte successive qualora una delle precedenti sia stata valutata insufficiente, poiché l'ammissione alla prova orale presuppone il conseguimento della sufficienza in ciascuna prova scritta e la valutazione degli elaborati successivi risulta priva di utilità ai fini della procedura. A tal fine, i criteri di valutazione previamente fissati dalla commissione e l'attribuzione del punteggio secondo tali criteri costituiscono motivazione sufficiente del giudizio espresso sugli elaborati.

(16)

Sulla giurisdizione in ordine alle controversie riguardanti le pretese restitutorie del GSE in materia di tariffe incentivanti.

T.a.r. per il Lazio, sezione III-ter, 10 luglio 2026, n. 12608 – Pres. Tuccillo, Est. Gallucci

Rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi ad oggetto la pretesa restitutoria del GSE rispetto agli incentivi riconosciuti nei confronti del beneficiario, in quanto tale pretesa trae origine dall'esercizio di poteri autoritativi attribuiti al GSE, *ex art. 42 d.lgs. n. 28 del 2011*.

(17)

Attività di controllo del GSE in materia di tariffe incentivanti: distinzione tra decadenza e autotutela.

T.a.r. per il Lazio, sezione III-ter, 10 luglio 2026, n. 12607 – Pres. Tuccillo, Est. Gallucci

Allorquando il GSE, a seguito dell'ammissione all'incentivo, accerti il difetto (anche parziale) dei requisiti previsti per l'accesso al beneficio e disponga il recupero delle somme indebitamente percepite in ragione dell'emersione di elementi nuovi, tali da rendere necessarie ulteriori verifiche sugli elementi semplicemente dichiarati o autocertificati dalla parte interessata, il provvedimento assume natura di decadenza e non di autotutela.

L'individuazione del *dies a quo* di decorrenza del termine per l'esercizio legittimo del potere di decadenza va operata in ragione della possibilità per l'amministrazione di svolgere un compiuto accertamento dei fatti e una corretta valutazione dell'interesse pubblico primario. Esso, pertanto, decorre dal momento in cui l'amministrazione acquisisce conoscenza dei fatti rilevanti.

(18)

Sulla distinzione tra subappalto e contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura.

T.a.r. per la Sicilia, Catania, sezione III, 10 luglio 2026, n. 2032 – Pres. Lento, Est. Fichera

La distinzione tra la figura del subappalto e quella dei contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura si fonda sulla specificità delle

prestazioni, nonché sulla diversità degli effetti giuridici. Mentre il subappaltatore esegue direttamente parte delle prestazioni sostituendosi all'affidatario, nel contratto di cooperazione (che ai sensi dell'art. 119, comma 3, lett. d), d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 può avere ad oggetto unicamente "prestazioni secondarie, accessorie o sussidiarie"), le prestazioni sono rese in favore dell'aggiudicatario, il quale le inserisce nell'organizzazione di impresa necessaria per adempiere alle obbligazioni contrattuali e le riutilizza inglobandole nella prestazione resa all'amministrazione. Inoltre, mentre nel subappalto la parte di prestazione contrattuale è affidata dall'appaltatore a un terzo che la realizza direttamente attraverso la propria organizzazione, nel contratto di cooperazione la prestazione resa è inserita all'interno dell'organizzazione imprenditoriale dell'appaltatore. I due contratti sono, quindi, diversi sul piano organizzativo e funzionale.

(19)

Accesso alla segnalazione che origina un'ispezione: contenuto conoscibile, identità del segnalante e regime *whistleblowing*.

T.a.r. per il Veneto, sezione III, 6 luglio 2026, n. 1511 – Pres. Polidori, Est. Bardino

Il soggetto segnalato ha titolo a conoscere il contenuto della segnalazione, quali fatti siano stati ivi rappresentati e quale rapporto vi sia tra l'esposto e la conseguente attività amministrativa; però non ha, per ciò solo, titolo a conoscere anche l'identità dell'autore della segnalazione, se tale dato non sia necessario per soddisfare una specifica esigenza di tutela. Il punto di equilibrio consiste, dunque, nel garantire, da un lato, la conoscenza dell'identità del segnante se necessaria per soddisfare specifiche esigenze di tutela e, dall'altro, nel garantire l'anonimato del segnalante laddove la conoscenza della sua identità non sia necessaria per soddisfare specifiche esigenze di tutela.

In tema di accesso ai documenti, la segnalazione acquisita e conservata in forma anonimizzata secondo la disciplina sul *whistleblowing* è sottratta all'accesso di cui agli artt. 22 e ss. della l. n. 241 del 1990 nonché agli artt. 5 e ss. del d.lgs. n. 33 del 2013, ai sensi dell'art. 12, comma 8, del d.lgs. n. 24 del 2023, trattandosi di un divieto assoluto, non graduabile in relazione allo stato del procedimento né superabile mediante l'oscuramento dei soli dati identificativi del segnalante; il medesimo regime di tutela si estende, ai sensi dell'art. 16, comma 4, del citato decreto, alla persona che abbia effettuato una segnalazione anonima, ove successivamente identificata e destinataria di ritorsioni.

Il diritto di accesso, ai sensi dell'art. 24, comma 7, della l. n. 241 del 1990, al contenuto di una segnalazione che abbia dato origine a un'attività di verifica incidente sulla sfera giuridica dell'istante non comporta, per ciò solo, il diritto alla conoscenza dell'identità del segnalante, la cui ostensione presuppone la dimostrazione di un interesse ulteriore e autonomo rispetto a quello relativo ai fatti rappresentati, quale la sussistenza di elementi circostanziati di falsità della segnalazione, di conflitto personale, di intento ritorsivo o concorrenziale, ovvero la prospettazione di un'azione nei confronti dell'autore non altrimenti surrogabile mediante la sola conoscenza del contenuto dell'esposto.

Normativa e altre novità di interesse

(20)

Autorità nazionale anticorruzione, delibera n. 258 del 7 luglio 2026 - Indicazioni in merito al conferimento dell'incarico di componente dei collegi consultivi tecnici: gestione del conflitto di interessi e limiti al numero degli incarichi, in www.anticorruzione.it sito istituzionale dell'ANAC (comunicato pubblicato in G.U., serie generale, n. 175 del 30 luglio 2026).